

Il disegno di legge delega per la riforma fiscale delimita l'ambito della rilevanza penale

06901

06901

Assolti causa crisi di liquidità

L'impossibilità di pagare il tributo evita una condanna

DI STEFANO LOCONTE

E GIULIA MARIA MENTASTI

La crisi di liquidità può salvare dalla condanna: è quanto emerge dal disegno di legge delega per la riforma fiscale, laddove all'art. 18 comma 1 lett. b) impone al Governo di "attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso". La disposizione tocca uno dei temi penal-tributari che più affligge le aziende; ovvero la domanda se, e a quali condizioni, l'illiquidità dell'impresa che porti il contribuente a ritardare il pagamento dei debiti tributari integra causa di forza maggiore, o quantomeno consenta di escludere il dolo, riparendo così dalla condanna per i reati di "Omesso versamento delle ritenute certificate" e di "Omesso versamento Iva" di cui rispettivamente agli articoli 10-bis e 10-ter decreto legislativo numero 74/2000.

La rilevanza penale degli omessi versamenti. Peraltro, la rilevanza penale dei suddetti illeciti è stata nel tempo dibattuta. Infatti, al momento dell'entrata in vigore del decreto legislativo numero 74/2000, gli omessi versamenti erano stati esclusi dal catalogo dei reati tributari contemplati dal decreto; e solo a distanza di anni la constatata frequenza del fenomeno ha indotto il legislatore al ricorso alla sanzione penale. Ci si è trovati così a fare i conti con delle fattispecie per l'in-

tegrazione delle quali non sono richiesti elementi ulteriori rispetto alla pura omissione realizzata, allo scadere dei termini di legge, rispettivamente dal sostituto d'imposta che si sottrae dal versare le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, al di sopra della "soglia" normativamente fissata, nonché, con riferimento all'omesso versamento dell'Iva, dal contribuente che non paghi l'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale. Ma soprattutto, è un reato pacificamente cosiddetto a dolo generico, il che in poche parole significa che non rilevano né le diverse finalità a cui le somme distratte all'erario sono state in concreto destinate; bensì le sole consapevolezza e volontà del contribuente di omettere il pagamento dovuto al Fisco.

Le critiche alla sanzione penale. Per questo, si sono fatte nel tempo sempre più forti le critiche alla rigidità di un sistema normativo che non consideri come causa di esclusione dell'antigiuridicità l'ipotesi in cui l'omesso versamento del tributo derivi da un'impossibilità di risorse finanziarie che abbia messo il contribuente nella condizione di non poter correttamente assolvere agli obblighi di pagamento, giacché le scarse risorse disponibili sono state dirottate per assicurare la fornitura dei mezzi di produzione vitali per l'immediata sopravvivenza dell'impresa. Inoltre, si è osservato come a differenza degli altri delitti previsti dal decreto legislati-

vo numero 74/2000 e connotati da un elevato grado di insidiosità, quelli in esame prevedano una dichiarazione puntuale di tutto il dovuto, così che oltre alla giustificazione sistematica è stata messa in dubbio anche la compatibilità con l'ordinamento costituzionale.

La riforma prospettata dal ddl delega. E seppur la giurisprudenza abbia dato segno di qualche apertura a tutela della continuità aziendale, è proprio la rigorosa applicazione del dettato normativo a portare la Suprema corte alla repressione penale di ogni ammanco alle casse erariali che, a titolo di Iva o ritenute, oltrepassi le soglie previste dalle norme incriminatrici. Pertanto, quale presa d'atto della cronica crisi di liquidità in cui versano molte imprese italiane e al contempo delle oggettive difficoltà manifestate dalla Cassazione di superare il rigido dato letterale, il disegno di legge per la riforma fiscale che ha ricevuto l'ok dal Consiglio dei ministri reca la delega al Governo di "attribuire specifico rilievo all'ipotesi di sopraggiunta impossibilità di far fronte al pagamento del tributo, non dipendente da fatti imputabili al soggetto stesso": al legislatore delegato il compito di delimitare il perimetro del penalmente rilevante, rivedendo in primis il profilo dell'elemento soggettivo e rimodulando il dettato normativo al fine di evitare che il contribuente debba subire conseguenze penali anche in caso di fatti a lui non addebitabili.

© Riproduzione riservata

